

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI RELATIVO AL MMN. 7749
CONCERNENTE LA CONVENZIONE TRA LO STATO DEL CANTON TICINO,
L'AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI E LA CITTÀ DI LUGANO RELATIVA ALLE
CONSEGUENZE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ZONE DI PROTEZIONE
DEL POZZO DI CAPTAZIONE DI BIOGGIO. CONCESSIONE ALL'AZIENDA ACQUA
POTABILE DI LUGANO DI UN CREDITO DI FR. 1'700'000.-- PER L'INDENNIZZO
DELL'AZIENDA CANTONALE DEI RIFIUTI

Lugano, 4 dicembre 2008

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

il Municipio di Lugano con il Messaggio no. 7749 propone di accettare la Convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino, l'Azienda cantonale dei rifiuti e la Città di Lugano relativa alle conseguenze dell'approvazione del Piano delle zone di protezione del pozzo di captazione di Bioggio e di concedere all'Azienda Acqua Potabile di Lugano di un credito di fr. 1'700'000.-- per l'indennizzo dell'Azienda cantonale rifiuti.

Ricordiamo che il pozzo di Bioggio è già in funzione dal 1993, ma l'approvazione dell'attuale Piano delle zone di protezione della captazione del pozzo di Bioggio (di proprietà della Città di Lugano) è avvenuta solamente nel 2006 (decisione del Consiglio comunale del 20.6.2006 e approvazione cantonale del 26.9.2006). Il 22 gennaio 2007 il Municipio di Lugano ha notificato il Piano, allestito dalla CSD Tre Laghi SA, ai proprietari di fondi inclusi nelle zone di protezione della captazione del pozzo: contro il Piano vi sono stati due ricorsi, il primo dell'Azienda cantonale rifiuti (ACR) e il secondo di alcuni privati.

L'Azienda cantonale rifiuti ha evidenziato che da anni opera sui fondi oggetto del Piano delle zone di protezione e in particolare che sul mappale 432 ha realizzato una stazione di trasbordo per rifiuti solidi urbani e sul mappale 961 ha costruito due edifici, il centro di raccolta dei rifiuti speciali e un impianto di ultrafiltrazione di emulsioni oleose. Il nuovo Piano pone i terreni ACR in zona di protezione adiacente (S2) e in zona di protezione distante (S3) ai sensi dell'art. 57 Legge federale sulla protezione delle acque del 24.1.2001 e delle direttive 2004 dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio: concretamente nelle zone in questione il Piano limita il diritto di proprietà. L'ACR ha evidenziato che i piani di protezione precedenti (1972, 1993 e 2003) non hanno mai toccato i suoi terreni e ha chiesto alla Città di Lugano di prendersi a carico tutti i costi per lo spostamento delle attività pericolose causato dal nuovo Piano.

Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso dell'ACR in data 6 giugno 2007: al punto 5.1. della decisione ha indicato che, di principio, in base all'art. 20 cpv 2 lett. c della Legge federale sulla protezione delle acque avrebbe accollato al proprietario delle captazioni i costi per lo spostamento di alcune attività dell'ACR.

Per tutelare i propri interessi l'ACR ha comunque inoltrato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in data 18 giugno 2007: la convenzione del 25 settembre 2008 tra Divisione dell'ambiente, ACR e Municipio di Lugano allegata al Messaggio municipale 7749 regola gli aspetti finanziari, prevedendo un contributo di fr. 1'700'000.-- da parte del proprietario del pozzo all'ACR per lo spostamento dei magazzini per i rifiuti speciali. La richiesta iniziale era di fr. 2,2 milioni. L'ACR accetta quindi l'introduzione delle zone di protezione sui suoi terreni: essa ritirerà pertanto il ricorso. La convenzione sancisce pertanto un ragionevole punto finale alla vertenza.

Con le considerazioni sopraesposte la Commissione delle Petizioni propone all'Onorando Consiglio comunale di accettare il Messaggio municipale 7749, e voler

risolvere:

1. È approvata la convenzione tra Stato del Cantone Ticino, l'Azienda cantonale dei rifiuti e il Comune di Lugano relativa alle conseguenze dell'approvazione del Piano delle zone di protezione del pozzo di captazione di Bioggio.
2. È concesso all'Azienda Acqua Potabile un credito di CHF 1'700'000.-- (un milione e settecentomila) per l'indennizzo dell'Azienda cantonale dei rifiuti.
3. Il credito sarà iscritto al conto investimenti dell'Azienda Acqua Potabile e ammortizzato secondo le apposite tabelle.

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE PETIZIONI

Raoul Ghisletta, relatore

Alessio Arigoni

Michele Bertini

Francesca Bordoni Brooks

Giampiero Cambrosio

Luana Casella

Lauro Degiorgi

Michele Kauz

Alessandra Nosedà Fontana

Maruska Ortelli

Peter Rossi

Paolo Sanvido

Laura Tarchini